

Prot. n.166/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 4 Aprile 2013

Oggetto: **Festività del mese di aprile 2013***Trattamento economico dovuto per le festività cadenti nel mese di aprile*

Si ricorda che la ricorrenza della Pasqua (quest'anno fissata per domenica 31 marzo) non è compresa fra le giornate festive elencate dal contratto nazionale del nostro settore.

Per tale ricorrenza nulla spetta, pertanto, ai lavoratori dipendenti.

La giornata del 1° aprile (Lunedì dell'Angelo) e del 25 Aprile (Anniversario della Liberazione) sono da considerarsi, invece, festive. Per le giornate predette, quindi, il trattamento economico e normativo è il seguente.

OPERAI: (art. 17 C.C.N.L. vigente) per entrambe le festività compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Tot. 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale per ferie e gratifica natalizia.

IMPIEGATI: (Art. 61 C.C.N.L. vigente) per le giornate del 1° e del 25 aprile nulla compete cadendo entrambe le festività nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile.

Si rammenta, con l'occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività religiose comprese in periodi di sospensione dal lavoro le imprese sono tenute alla corresponsione di 8 ore di retribuzione, sempreché esse cadano nelle prime due settimane di sospensione. Per le festività nazionali, invece, il trattamento economico è dovuto qualunque sia la durata della sospensione.

Di conseguenza, beneficiando il lavoratore di tale trattamento per la festività, l'intervento della CIG dovrà essere richiesto considerando come ore lavorate nella settimana quelle della festività stessa. La differenza fra l'orario contrattuale e le ore comunque retribuite costituirà il numero delle ore da integrare.

Qualora si tratti, invece, di festività religiose cadenti dopo due settimane di sospensione, non essendovi l'obbligo retributivo a carico delle imprese, è dovuto al dipendente il trattamento di integrazione salariale e quindi non si deve procedere alla decurtazione sopra indicata.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore precisazione in argomento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)



pag. 1